

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 4 novembre 2013 (Pres. Dell'Arciprete, rel. Buffone)

CONTROVERSIE GENITORIALI – FIGLI NON MATRIMONIALI – ART. 317-BIS C.C. – ART. 3 LEGGE 219/2012 – RITO CAMERALE – INTRODUZIONE DI UNA UDIENZA CD. FILTRO PER UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE – CD. RITO PARTECIPATIVO – DELEGA AL GIUDICE RELATORE – FINALITÀ CONCILIATIVA

La legge 10 dicembre 2012 n. 219, riscrivendo l'art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al Tribunale ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti risolutivi dei conflitti genitoriali ex art. 317-bis c.c. Al cospetto della presentazione di un ricorso ex art. 317-bis c.c., il tribunale – dopo la instaurazione del contraddittorio – può invitare le parti a sperimentare un tentativo preliminare di conciliazione – in analogia a quanto avviene nel rito della separazione e del divorzio – delegando all'uopo il giudice relatore e con facoltà per il giudice delegato di suggerire ai genitori elementi per una composizione condivisa della lite, tenendo conto dei principi di Diritto pacifici nella giurisprudenza della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito.

Il TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE IX CIVILE, in composizione collegiale e così composto:

dr.ssa Nadia Dell'Arciprete
dr.ssa Paola Ortolan
dr. Giuseppe Buffone

Presidente
Giudice
Giudice rel.

letto il ricorso introduttivo del giudizio e la memoria difensiva depositata dalla resistente;

ritenuto opportuno sperimentare un tentativo preliminare di conciliazione – in analogia a quanto avviene nel rito della separazione e del divorzio – con facoltà per il giudice delegato di suggerire ai genitori elementi per una composizione condivisa della lite, tenendo conto dei principi di Diritto pacifici nella giurisprudenza della Suprema Corte e della giurisprudenza di questa Sezione;

ritenuto opportuno delegare il giudice onorario per il tentativo di conciliazione, rimettendo allo stesso di sentire le parti con remissione degli atti al Collegio, all'esito;

valutato l'interesse primario del minore e ritenuto che la soluzione condivisa dei genitori sia idonea a risolvere in modo stabile e tendenzialmente definitivo il conflitto,

P.Q.M.

visti gli artt. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.p.c., 175, 737 c.p.c.

FISSA l'udienza in data alle ore ... , per la comparizione personale delle parti, dinanzi al giudice onorario dr.ssa ... delegata per quanto di cui in parte motiva;

RIMETTE al giudice delegato di suggerire ai genitori una possibile soluzione condivisa del conflitto, verificando anche la disponibilità delle parti a sperimentare un percorso di mediazione familiare.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del decreto alle parti

SI COMUNICHI